

Codice A1610A

D.D. 10 aprile 2018, n. 126

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CESARA (VB) - Richiedente: Dario Luciana, Pistollato Francesca e Pistollato Giovanna. Intervento: Ristrutturazione edilizia a fini residenziali - Frazione Colma. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data 06/03/2018

Protocollo 11.100/179-2018A/A1610A

Classificazione 11.100/179-2018A/A16000

Rif. n.6742 /A1610A del 06/03/2018

179 relazione – Dario Luciana-Pistollato Francesca – coperture.doc

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Comune: **Cesara** (VB)

Intervento: Ristrutturazione edilizia a fini residenziali – immobile ubicato in via della Piana 2, Frazione Colma – foglio 9, mappale 56

Istanza: **Dario Luciana, Pistollato Francesca e Pistollato Giovanna**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Cesara in data 06.03.2018 (6742/A1610A), con nota prot. n. 426 del 16.02.2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza;

considerato che gli interventi previsti consistono nel rifacimento del manto di copertura della porzione del fabbricato ubicato in via della Piana 2, alcune opere di sistemazione interne (senza aumento della volumetria), nonché la finitura delle facciate esterne ed interventi sulla serramentistica;

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato che il Comune di Cesara (VB), non risulta idoneo all'esercizio della delega;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto - ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01.08.1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio"* - appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

considerato che le opere così come proposte, di modeste entità rispetto al contesto ed in buona armonia con il fabbricato esistente, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

con la presente si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- ✓ le lastre di pietra (piode) in progetto, siano posate in opera con le stesse modalità esecutive, già adottate nella copertura del fabbricato preesistente;
- ✓ le facciate esterne sulle quali viene previsto l'intonaco, siano rifinite con malta lasciata allo stato "rustico" e siano altresì, lasciate delle "pietre faccia a vista", visibili nel prospetto nord, al fine di restituire delle testimonianze costruttive dell'intero edificio.
- ✓ al fine di rendere maggiormente compatibile con il contesto in esame le nuove opere, i serramenti di nuova costruzione, previsti sui prospetti (nord, est, sud ovest), siano realizzati con materiali, tipologie e tonalità di colore, in continuità con quelli preesistenti.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

TORINO, 29.03.18

Regione Piemonte

Settore Territorio e Paesaggio

Prot. n.

3837. 20. 34. 10. 06/250.

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE : CESARA - (VB)

Bene e oggetto dell'intervento: Ristrutturazione edilizia a fini residenziali

Indirizzo: Frazione Colma

DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 26/03/2018 – vs. prot. n. 6742 del 06/03/2018
protocollo entrata richiesta n. 3712 del 27/03/2018

RICHIEDENTE : Dario Luciana, Pistollato Francesca e Pistollato Giovanna - Privato

PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.;
D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO : Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara Tel +39.0321.331989 Fax +39.0321.630181

email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbae-sabap-no@mailcert.beniculturali.it sito web:

<http://www.beniarchittonicipiemonte.it/sbappno/>